



Ministero della cultura

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RICEZIONE E MOVIMENTAZIONE DEL MATERIALE BIBLIOGRAFICO
CIG B9ED69A8C5**

TRA

La Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, in seguito indicata come l'Amministrazione, con sede Viale Castro Pretorio n. 105-00185 Roma codice fiscale 80232070583 nella persona del Direttore dott. Stefano Campagnolo

E

La Società EURO&PROMOS FM SPA. in seguito indicata come "Contraente", con sede in Via Antonio Zanussi 11/13 33100 Udine (UD) codice fiscale e P. IVA 00518170311, nella persona del suo rappresentante legale Gloria Querini [REDACTED]
[REDACTED]



Ministero della cultura

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE

Premessa	3
Art. 1 - Norme regolatrici del contratto e definizioni	3
Art. 2 - Oggetto	4
Art. 3 - Durata del Contratto	5
Art. 4 - Importo contrattuale	6
Art. 5 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	6
Art. 6 - Direzione dell'esecuzione del contratto e verifica della regolare esecuzione	6
Art. 7 - Responsabilità per infortuni e danni	6
Art. 8 - Risoluzione per inadempimento	7
Art. 9 - Recesso	7
Art. 10 - Modifica del contratto in corso di esecuzione	8
Art. 11 - Fatturazione e pagamenti	8
Art. 12 - Penali e rilievi	9
Art. 13 - Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito	10
Art. 14 - Subappalto	12
Art. 15 - Garanzia definitiva	11
Art. 16 - Oneri fiscali e spese contrattuali	12
Art. 17 - Sede e domicilio legale	13
Art. 18 - Foro di competenza	13



Ministero della cultura

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE

Premessa

- A. con decisione di contrarre prot. n. 256 del 24/12/2025, la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, di seguito "*Amministrazione*", ha indetto, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito anche "*Codice*", una gara per l'affidamento del servizio di ricezione e movimentazione del materiale bibliografico, per un periodo di n. 24 mesi (oltre eventuale proroga tecnica), da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;
- B. preso atto dell'esito positivo delle verifiche relative al possesso dei requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento, nonché dei requisiti speciali previsti nell'ambito della specifica procedura, con determina del 16 giugno 2026, il RUP disponeva l'aggiudicazione della procedura di gara in favore di *EURO&PROMOS FM SPA*;
- C. la predetta aggiudicazione è stata comunicata ai sensi dell'art. 90, co. 1 lett. b) e lett. c) del Codice;
- D. il Contraente conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati - ivi compreso il Capitolato di Appalto - definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il Contraente ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- E. Il Contraente dichiara e garantisce di essere in possesso delle strutture, delle risorse, dell'organizzazione, dei mezzi e dell'esperienza necessaria per poter svolgere i servizi oggetto del Contratto a perfetta regola d'arte nell'interesse dell'*Amministrazione*.
- F. il Contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;



Ministero della cultura

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE

Art. 1 - Norme regolatrici del contratto e definizioni

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, dai seguenti documenti:

- Disciplinare di gara;
- Capitolato speciale d'appalto;
- DUVRI;
- Offerta *EURO&PROMOS FM SPA*;

che si intendono integralmente richiamati e che quindi devono intendersi quali parti integranti del presente contratto, nonché delle disposizioni di legge:

- Codice degli Appalti D.Lgs. 36/2023;
- D.Lgs. 81/2008;
- D.Lgs. 159/2011;
- R.D. n. 2440/1923 e successive integrazioni e modificazioni;
- R.D. n. 827/1924 e successive integrazioni e modificazioni;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni delle fonti sopra richiamate.

3. L'Impresa prende atto che l'affidamento del servizio è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, l'Impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

4. L'Impresa si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'Impresa stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2%;
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del contratto.

5. Il presente articolo si applica anche nel caso di cui al successivo art. 14 per l'eventuale soggetto subappaltatore e art.13 in caso di cessione di credito a soggetto diverso da una banca.

6. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Amministrazione, il Contraente rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.



Ministero della cultura

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE

7. Si rinvia alle definizioni contenute nel Capitolato di Appalto.

Art. 2 - Oggetto

1. Il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di ricezione e movimentazione del materiale bibliografico della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, come meglio specificato nel Capitolato di Appalto, negli altri documenti della procedura e nell'offerta presentata in sede di gara dal Contraente. Il servizio ha per oggetto ricezione, trattamento amministrativo/gestionale, catalogazione e messa in fruizione del proprio patrimonio librario ed in particolare del materiale bibliografico (monografie e periodici) ricevuto per Deposito legale (Legge 15 aprile 2004, n. 106 e d.p.r. 3 maggio 2006, n. 252).
2. I servizi oggetto dell'appalto comprendono altresì tutte le altre attività previste nella documentazione di gara e dovranno essere conformi alle specifiche indicate nel presente atto ed in particolare nel "Capitolato di Appalto".
3. Le attività contrattuali dovranno inoltre essere svolte in conformità all'offerta tecnica presentata dal Contraente in sede di gara.
4. Le prestazioni contrattuali dovranno essere effettuate interamente a spese del Contraente
5. Saranno inoltre a carico del Contraente i costi del proprio personale, quelli per l'eventuale formazione ed aggiornamento dello stesso e quelli per l'eventuale acquisto o rinnovo di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento del servizio.

Art. 3 - Durata del Contratto

1. Il contratto ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dal giorno 20 Luglio 2026, come attestato da apposito verbale di inizio attività firmato dalle parti ed eventuale rinnovo di un anno alle stesse condizioni.
2. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso, fatte salve eventuali proroghe conformemente a quanto stabilito nella documentazione di gara.
3. In nessun caso il Contraente potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
4. Qualora il Contraente si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo PEC.

Art. 4 - Importo contrattuale

1. L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative ai servizi indicati all'art. 2 del presente atto e meglio specificati nel Capitolato di Appalto, viene determinato, per la durata di 24 mesi più eventuale rinnovo di 12 mesi per un impegno globale di spesa di € in € 982.794,15 (novecentottantaduemilasettecentonovantaquattro/15), al netto dell'IVA compreso gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale di € 400,00 (quattrocento,00), più 200,00 (duecento,00) per l'eventuale opzione di rinnovo di un anno per un importo complessivo per tre anni di € 1.199.008,86 IVA



Ministero della cultura

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE

inclusa.

Art. 5 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Contraente si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Contraente si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Contraente si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Contraente anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
5. Si richiamano sul punto le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6, del d.lgs. n.36/2023.

Art. 6 - Direzione dell'esecuzione del contratto e verifica della regolare esecuzione

1. L'Amministrazione individua la dott.ssa Elda Merenda, quale direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, nonché al rilascio della certificazione di regolare esecuzione.
2. Salvo diverse disposizioni, l'Amministrazione, di norma, effettua e riceve tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 7 - Responsabilità per infortuni e danni

1. Il Contraente assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati dal proprio personale alle persone ed alle cose in dipendenza dello svolgimento dell'appalto di che trattasi e si impegna conseguentemente al risarcimento dei danni prodotti.
2. L'impresa risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del codice civile.
3. Per i beni appartenenti all'Amministrazione, gli ammanchi o deterioramenti causati dai dipendenti dell'impresa saranno a questa addebitati a prezzi di inventario o, se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dall'Amministrazione, senza pregiudizio delle altre sanzioni che possono adottarsi in via giudiziaria.

Art. 8 - Risoluzione per inadempimento

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto per gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Contraente e qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dagli artt. 94 e 95 del d.lgs. n.



Ministero della cultura

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE

36/2023. L'Amministrazione, tramite comunicazione PEC, darà alla Società un preavviso di 15 (quindici) giorni, alla scadenza dei quali il contratto si intenderà risolto. La Società avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.

2. Si conviene, inoltre, che questa Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società a mezzo PEC, nel caso di violazione di quanto prescritto negli articoli riportati con la seguente intestazione: *"durata del contratto"*, *"obblighi derivanti dal rapporto di lavoro"*; *"divieto di cessione del contratto. Cessione del credito"*.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del presente contratto, nel caso in cui l'importo delle penali comminate dall'Amministrazione superi il 10% dell'importo contrattuale complessivo, il contratto potrà essere risolto.

Art. 9 - Recesso

1. L'Amministrazione potrà recedere dal presente contratto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 10 - Modifica del contratto in corso di esecuzione

1. La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto con n.ro 1 opzioni annuali per una durata massima pari a 12 mesi ai prezzi patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo di tale opzione, al netto di IVA, è pari a € 327.398,05 (trecentoventisettemilatrecentonovantotto,05), a cui si aggiungono € 200,00 (duecento,00) di costi della sicurezza da interferenza, per un totale di € 327.598,05 (trecentoventisettemilacinquecentonovantotto,05).

2. L'Amministrazione, nel corso del periodo di validità contrattuale, si riserva la facoltà di sospendere, ridurre, modificare le prestazioni oggetto del contratto, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023. Tali variazioni verranno rese note mediante semplice comunicazione scritta.

3. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023. In tal caso il Contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel presente contratto.

5. Per quanto riguarda le ipotesi previste dall'art. 60, comma 2, e dell'art. 120, comma 1, lett. a del d.lgs. 36/2023, si fa espressamente rinvio a quanto disciplinato dal par. 3.3 "Revisione dei prezzi" del Disciplinare e dai relativi sottoparagrafi.



Ministero della cultura

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE

Art. 11 - Fatturazione e pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del d.lgs. 36/2023, entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità l'Amministrazione corrisponde al Contraente un'anticipazione del prezzo pari al 20% (ventipercento) del valore delle prestazioni della annualità contrattuale di riferimento. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di apposita richiesta da parte del Contraente, oltreché alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del d.lgs. 36/2023 con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione. L'anticipazione erogata annualmente è recuperata mediante compensazione sui pagamenti successivi attraverso l'applicazione, da parte della Società in sede di fatturazione, di una ritenuta del 20% all'importo di ciascuna fattura, incrementata degli interessi legali maturati dalla data di anticipazione, fino alla concorrenza dell'importo dell'anticipazione medesima {oltre agli interessi legali}. Il Contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione immediata dell'importo anticipato e non ancora recuperato dall'Amministrazione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

2. La fatturazione delle prestazioni contrattuali avviene a cadenza mensile

3. Ciascuna fattura è liquidata dall'Amministrazione entro n. 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima, con mandato diretto a favore del Contraente, una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

4. Ai sensi degli artt. 11 e 119 del Codice, il pagamento del corrispettivo ad Appaltatori/Subappaltatori è subordinato alla verifica della correttezza degli adempimenti retributivi, previdenziali, contributivi e/o assicurativi da parte dell'appaltatore, anche in ragione degli impegni assunti in sede di procedimento di gara in materia di applicazione del CCNL e dei costi della manodopera (gli impegni che seguono si intendono applicati anche ad eventuali subappalti).

5. Ai fini della suddetta verifica l'Amministrazione potrà richiedere al Contraente, previa acquisizione del consenso alla comunicazione dei dati da parte dei lavoratori interessati, la seguente documentazione, che l'Appaltatore stesso si obbliga a fornire al RUP/DEC o a un soggetto incaricato:

- all'atto della stipula del contratto o comunque prima dell'inizio effettivo delle attività, l'elenco dei lavoratori impiegati nell'appalto con indicazione dell'inquadramento contrattuale e del relativo codice fiscale, con obbligo di aggiornare tale elenco in caso di variazioni dei nominativi nel corso dell'esecuzione; nell'elenco dovranno essere inseriti anche eventuali lavoratori operanti in regime di distacco ed alle dipendenze di impresa diversa da quella appaltatrice/subappaltatrice, nonché eventuali lavoratori in regime di somministrazione.
- una dichiarazione di responsabilità (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) con la quale si attesti la regolare corresponsione della retribuzione ai



Ministero della cultura

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE

soggetti di cui all'elenco precedente, in misura comunque non inferiore al CCNL applicabile in relazione all'oggetto del contratto, per tutta la durata del contratto medesimo; tale dichiarazione potrà essere richiesta all'inizio delle prestazioni ed al termine delle stesse, nonché a cadenza trimestrale fino alla scadenza del contratto qualora il periodo di esecuzione sia superiore a 3 mesi.

- documentazione attestante il puntuale assolvimento degli adempimenti sopra richiamati (estratto Libro Unico del Lavoro, copia dei modelli UniEMens, copia dell'autoliquidazione INAIL, comprova del versamento delle retribuzioni e ogni ulteriore documento reso necessario per eventuali approfondimenti:

6. Ogni fattura dovrà essere emessa in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. n. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco IPA LOI6AA.

7. A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (art. 1), convertito con modificazioni dalla legge 21.6.2017, n. 96, l'Amministrazione rientra nell'ambito applicativo dello *split payment* previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014.

8. Ciascuna fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, sarà intestata alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (C.F. 80232070583) - Via Castro Pretorio 105 - 00185 Roma - e riporterà le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Ogni fattura dovrà altresì riportare il codice IBAN del conto dedicato ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il numero di protocollo e la data del presente contratto.

9. La ritenuta di garanzia dello 0,50% di cui all'art. 11, comma 6, d.lgs. n. 36/2023, dovrà essere scomputata direttamente dal Contraente a monte dell'emissione di ogni singola fattura e dovrà poi essere fatturata solamente al termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

10. Il Contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., sia nei rapporti verso l'Amministrazione sia nei rapporti con gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. Il Contraente, il subcontraente o il subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.

11. La predetta legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

12. Il Contraente si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

13. A tal fine, Il Contraente ha dichiarato gli estremi dei conti correnti bancari dedicati, non in via esclusiva, alla presente commessa:

Conto corrente bancario 010000002351

IBAN: IT90Z0303212301010000002351

sui quali è/sono delegato/i ad operare:

Gloria Querini nata a Gorizia (GO) il 24/05/1970 - C.F. QRNGLR70E64E098O

Alberto Tavano Colussi, nato a Udine il 20/04/1986- C.F. TVNLRT86D20L483H



Ministero della cultura

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE

14. Ai fini dell'art. 3, co.7, della l. n. 136/2010 Il Contraente è tenuto altresì a comunicare all'Amministrazione gli estremi di cui sopra riferiti agli eventuali subcontraenti.
15. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
16. Il Contraente renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate e non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
17. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al presente articolo, il seguente codice identificativo gara (CIG): B9ED69A8C5.
18. Il Contraente non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Art. 12 - Penali e rilievi

1. In caso inadempienza contrattuale potranno essere applicate penali secondo le modalità definite al par. 9 del Capitolato di Appalto.
2. Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superasse l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale netto, IVA esclusa, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto in danno della Società, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi, verranno contestati alla Società per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. La Società dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all'aggiudicatario le penali sopra indicate.
4. Nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione provvederà a recuperare l'importo sulla fattura del mese in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
5. L'Amministrazione potrà altresì indirizzare alla Società circostanziati rilievi, consistenti in comunicazioni formali che non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma che costituiscono un avvertimento sugli aspetti critici del servizio e che, se reiterate ed accumulate, possono dar adito a penali.
6. I rilievi possono venire emessi dal Direttore dell'esecuzione del contratto e sono formalizzati attraverso una nota di rilievo in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali o di scostamenti rispetto alle prestazioni previste.
7. Qualora la Società ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre all'Amministrazione un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro n. 3 (tre) giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo. Trascorso tale termine il rilievo non sarà più annullabile.



Ministero della cultura

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE

Art. 13 - Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito

1. È vietata la cessione anche parziale del contratto fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, comma 1, lett d), punto 2, del d.lgs. n. 36/2023.
2. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità a quanto stabilito dall'art. 120, co. 12, del d.lgs. n. 36/2023.
3. In caso di inosservanza da parte del Contraente degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno nei limiti comunque dell'importo contrattuale, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 14 - Subappalto

1. Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni, in misura non superiore al 49,99 %:
servizi di ricezione e movimentazione, di trattamento amministrativo/gestionale, gestione consegne e ritiri, registrazione e tracciabilità materiale, smistamento interno, supporto alle spedizioni, monitoraggio e rendicontazione, trasporto, messa a disposizione materiale, ricollocazione, distribuzione materiale, riordino scaffali, posizionamento materiale su carrelli, selezione e smistamento pacchi e plichi con verifica, preparazione trasporto e consegna periodica scatole, prelievo fascicoli e suddivisione/collocazione, custodia e sistemazione periodici non cartacei, nonché gli ulteriori servizi precisati nel Capitolato di gara.
2. Per le prestazioni rese in subappalto, l'Amministrazione provvederà a effettuare il relativo pagamento al Contraente, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art.119, comma11, del d.lgs. 36/2023.
3. In caso di pagamenti effettuati al Contraente, quest'ultimo dovrà trasmettere all'Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.
4. Il Contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
6. Il contraente si impegna, in caso di ricorso al subappalto, a subappaltare alle P.M.I una quota non inferiore al 20 % delle prestazioni oggetto di subappalto.
7. Il Contraente trasmette all'Amministrazione il contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
8. Nel caso in cui il Contraente, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:



Ministero della cultura

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

9. Il Contraente deve inoltre comunicare all'Amministrazione le eventuali modifiche di tali informazioni intervenute nel corso del sub-contratto.

10. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Contraente, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Contraente è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 7 dell'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023.

11. Il Contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

12. Il Contraente si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione. In tal caso il Contraente non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

13. In caso di inadempimento da parte del Contraente agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

14. Il Contraente deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. 36/2023.

15. Per tutto quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Art. 15 - Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Contraente ha depositato idonea garanzia dell'importo di € 98.574,25 (novantottomilacinquecentosettantaquattro,25) resa ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, in favore dell'Amministrazione.

2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

4. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola



Ministero della cultura

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE

condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Contraente, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

5. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

6. L'Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

Art. 16 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente atto, stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, è soggetto ad imposta di bollo, a carico della Società, in conformità a quanto prescritto dall'art. 18, comma 10, del citato d.lgs. 36/2023 e dal relativo Allegato I.4.

2. La misura dell'imposta di bollo è determinata in base a quanto previsto dalla Tabella A di cui al citato Allegato I.4 al d.lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo.

3. L'imposta di bollo deve essere assolta con le modalità indicate dal provvedimento prot. n. 240013/2023 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e dalla relativa Circolare interpretativa n. 22/E del 28 luglio 2023, ossia tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), in cui devono essere indicati i codici tributo di cui alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 37/E del 28 giugno 2023.

4. Non è ammesso il pagamento dell'imposta di bollo in modalità virtuale.

5. Il pagamento dell'imposta di bollo di cui al presente articolo ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'art. 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 642/1972. Per l'effetto, il calcolo della misura dell'imposta di bollo da corrispondere per la stipula del presente contratto deve essere effettuato considerando a scomputo l'imposta di bollo già assolta in fase di gara.

6. Sono comunque a carico della Società tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli che sono a carico dell'Amministrazione per legge.

Art. 17 - Sede e domicilio legale

1. Per la firma e l'esecuzione del presente atto l'Amministrazione è rappresentata dal Direttore Pro Tempore della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, dott. Stefano Campagnolo e il Contraente è rappresentato dal proprio Rappresentante Legale.

2. A tutti gli effetti del presente atto, il Contraente elegge domicilio legale in Via Antonio Zanussi 11/13 – 33100 Udine, e l'Amministrazione elegge il proprio domicilio legale in Via Castro Pretorio n 105 – 00185 Roma.

Art. 18 - Foro di competenza

1. Per tutte le controversie comunque dipendenti dal presente contratto d'appalto è competente il Foro di Roma.

li presente atto, controfirmato digitalmente dal Rappresentante legale della Società contraente, dovrà essere restituito alla scrivente Amministrazione tramite PEC (bnc-rm@pec.cultura.gov.it) entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla



Ministero della cultura

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE

data di ricezione della presente.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, il 20/07/2026

Il Direttore della Biblioteca

Il Contraente

Firmato digitalmente da

Stefano Campagnolo

CN = Stefano Campagnolo
O = MINISTERO DELLA CULTURA
SerialNumber =
TINIT-CMPSFN62L02H501G
C = IT
Data e ora della firma: 05/10/2026
11:12:48



Firmato digitalmente da:

Querini Gloria

Firmato il 02/10/2026 13:05

Seriale Certificato: 5688133

Valido dal 12/02/2026 al 12/02/2029

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA